

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 28 aprile 1975 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
 N. 11 dell'O.d.G.  
 N. 69 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, n. 18".

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventotto del mese di aprile  
 alle ore 10,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On.le prof. Beniamino Finocchiaro  
 vice presidenti i sigg. On.le Giuseppe Matarrese - Dott. Raffaele Augelli  
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura  
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		si	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	si		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Prof. Nicola</del>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		si
15) <del>Dr. Cristoforo Michele</del>	"		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni		si
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	si	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Merriotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che undicesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge: "Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, n. 18".

Dà la parola al Presidente della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, consigliere Matteo Fantasia.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti Enti ISES - ISCAL - INCIS - GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1 gennaio 1975, la normativa con tenuta all'art. 89 della l.r. n. 18/74.

Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui all'art. 92 della predetta legge.

Al medesimo personale si estendono i benefici dell'art. 68 del D.P.R. 30/6/1972, n. 748.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dall'assessore Aprile un emendamento aggiuntivo all'art. 1 che così recita: "Il personale in servizio alla data dell'1/4/1972, presso i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 3/72, è inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1 aprile 1972. Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio all'art. 89 l.r. n. 18/74".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il Gruppo P.C.I.).

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo così emendato. E' approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il

Gruppo P.C.I.).

Art. 2

Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di Giunta esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-1973 che non trovasi nelle condizioni previste dal 2° comma dell'articolo 86 della legge regionale n. 18/74, nonché quello nominato nell'anno formativo 1973-74, è inquadrabile nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A<sub>1</sub> allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 86 l.r. n. 18/74.

La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente avverte l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Augelli, Tarricone e Margiotta un emendamento aggiuntivo all'art. 2, che così recita: "Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali, a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di avvisi pubblici già espletati per propria necessità dall'Ente Regione, in servizio presso gli Uffici Regionali all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 18/74.

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza (si sono astenuti i Gruppi P.C.I., M.S.I. e P.L.I.).

Il Presidente, quindi, pone ai voti l'articolo così emendato. E' approvato con votazione palese a maggioranza (si sono astenuti i Gruppi del P.C.I., M.S.I. e P.L.I.).

=====

Art. 3

(Norma finanziaria)

Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al Cap. 13 del Bilancio di previsione 1975 all'oggetto "Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc."

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge:

Preso atto della discussione generale sulla legge:

Sull'esito delle votazioni, avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti (si sono astenuti i Gruppi del M.S.I., P.C.I. e P.L.I.) espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva la legge: "Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, n. 18", nel testo che segue composto di n. 4 articoli:

Art. 1

Al personale trasferito alla Regione Puglia dai disciolti Enti ISES - ISCAL - INCIS - GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1 gennaio 1975, la normativa

contenuta all'art. 89 della l.r. n. 18/74.

Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui all'art. 92 della predetta legge.

Al medesimo personale si estendono i benefici dell'art. 68 del D.P.R. 30/6/1972, n. 748.

Il personale in servizio alla data dell'1/4/1972; presso i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 3/72, è inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1/4/1972.

Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio all'art. 89 della l.r. n. 18/74.

#### Art. 2

Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di Giunta esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-1973 che non trovansi nelle condizioni previste dal 2° comma dello art. 86 della legge regionale n. 18/74, nonchè quello nominato nell'anno formativo 1973-74, è inquadrabile nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A<sub>1</sub> allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 86 della l.r. n. 18/74.

La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali, a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di avvisi pubblici già espletati per propria necessità dall'ente Regione, in servizio presso gli Uffici Regionali all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale

18/74.

Art. 3

(Norma finanziaria)

Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al Cap.13 del Bilancio di previsione 1975 all'oggetto "Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc.".

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE

• Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura